



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
BRESCIA**

Palazzo di Giustizia - Via Lattanzio Gambara 40 - 25121 Brescia
telefono 030/7674111 (centralino) - fax 030/3774996
pg.brescia@giustizia.it

N° 256/2020 R. J. k. p.

ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ROMA

RICORSO PER CASSAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE

- art. 608 co.1 c.p.p. -

Il Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Rombaldoni con il presente atto propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Brescia n.7/2020 Reg.Sent., emessa in data 26 giugno 2020 e depositata il 24 agosto 2020 (termine di 90 giorni indicato per il deposito della motivazione) relativa al procedimento penale n.2570/2017 R.G. N.R., n.9/2019 R.G. Assise, con la quale è stata confermata la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Mantova in data 22 marzo 2019 e appellata dal Procuratore della Repubblica di Mantova nei confronti di Simone GRAZIO, Pasqua LOMBARDO, Claudio NEGRINI, Fiamma NEGRINI, Marco PIRAINO e Giuseppe RIDULFO, in atti generalizzati, imputati in concorso con Sergio DE BLASIO ed Elvira TORMENE, nei confronti dei quali si è proceduto separatamente (mentre la posizione di Vincenzo STRAVOLO è stata stralciata a causa delle gravi condizioni di salute), del delitto di cui agli artt. 110, 112, comma I n. 1 c.p., 81 cpv. c.p., artt. 1 e 2, commi 1° e 2°, Legge 20 giugno 1952 n. 645 e successive modifiche, nonché art. 4 Legge 20 giugno 1952 n. 645 e successive modifiche, e in relazione a XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

MOTIVI

- 1) Art.606 lett. b) cpp : inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nella applicazione della legge penale in relazione agli artt. 1 e 2, commi 1° e 2°, Legge 20 giugno 1952 n. 645 e successive

modifiche, nonché art. 4 Legge 20 giugno 1952 n. 645 e successive modifiche, e in relazione a XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana,

Con l'impugnata sentenza il Giudice di secondo grado ha respinto l'appello della Pubblica Accusa e confermato la sentenza di assoluzione di primo grado perché il fatto non sussiste nei confronti degli imputati sostenendo, in estrema sintesi, che pur essendo ambigua la organizzazione del MFL, non si tratta di una formazione antidemocratica in quanto ad avviso del giudicante i caratteri "fascisti" si "bilanciano" con altri "democratici"¹.

Tale conclusione non appare condivisibile, in quanto si focalizza sulla disamina separata e atomistica dei punti di un programma politico, senza considerare il significato e messaggio politico complessivo che del programma e dell'associazione danno gli stessi aderenti, quale emerge dal vero collante dell'associazione MFL che è dato dai riferimenti ai documenti e ai simboli del disciolto partito fascista, ragione unica dell'aggregazione e quindi *ratio* del *pactum sceleris*, apparendo chiaro che lo scopo politico principale degli aderenti è quello dell'avvio e della permanenza di un movimento politico che ripercorra i punti cardine del disciolto partito fascista e realizzi la sopravvivenza o comunque la diffusione dei valori del fascismo, non certo essendo la finalità principale perseguita dai prevenuti quella pur dichiarata in altri punti del programma, quali ad esempio la promozione dell'ambientalismo o del presidenzialismo.

In proposito non si ritiene che si possa parlare di "ricostituzione" solo ed esclusivamente in presenza di un partito che presenti i medesimi caratteri del Partito Nazionale Fascista, a meno di trascurare il dato di fatto che il PNF, nella sua ventennale storia, si è manifestato (come del resto tutti i partiti politici di ogni epoca) con caratteri tutt'altro che univoci – ad esempio salì al potere con libere elezioni, senza alcuna abolizione formale delle Camere e della Costituzione allora vigente – e di non considerare che nessun partito degli anni attuali può presentare esattamente i

¹ Pag19 sentenza d'appello: *"Venendo, invece, agli obiettivi che i fondatori dell'associazione ebbero a prefissarsi nello Statuto, si osserva come essi contengano segnali contraddittori, che non consentono di chiaramente apprezzare se effettivamente il movimento intendesse organizzarsi al fine, davvero, di mettere nuovamente in pratica la dottrina fascista, cioè quella dottrina che ebbe a caratterizzare la politica ideata e attuata dal fascismo storico e, in particolare, dal suo capo, Mussolini Benito. Da un lato, ad esempio, si premette, a pag. 2 dell'atto costitutivo, che l'associazione persegue il fine di "garantire gli interessi e il divenire del popolo italiano, realizzando la democrazia delle categorie, come meglio precisato nell'allegato Statuto". Dall'altro, al punto 1110 lett. F dello Statuto, vi è un richiamo alla "democrazia corporativa", nonché al "Fascismo" inteso come "grande rivoluzione ancora incompiuta del nostro secolo, che garantisce la rappresentatività dei variegati interessi dei corpi sociali e delle correnti politiche", laddove non è chiaro se ciò dovrebbe avvenire secondo l'originario progetto politico-economico, che, come è noto, portò poi alla sostanziale soppressione della libertà sindacale e al riconoscimento di un'unica associazione sindacale, quella nazionale fascista. In questo, come in altri passaggi espositivi del programma, si rinvenivano quelli che, seguendo la lettura offerta dal pubblico ministero, si potrebbero definire "comportamenti ambigui" da parte dei fondatori dell'associazione. Ma, in realtà, ad essere "ambigua" è soprattutto la prova della condotta delittuosa, dal momento che a taluni dati che potrebbero orientare verso la dimostrazione di una volontà finalizzata a perseguire l'instaurazione del regime autoritario tipico del fascismo mussoliniano, se ne contrappongono altri, e peraltro, ben più consistenti, diretti ad esaltare il rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali."*

medesimi caratteri di una formazione politica degli anni '30/40', a prescindere dal fatto che sia o meno fascista.

La sentenza inoltre non ha tenuto conto che nessuna formazione politica attuale può in concreto violare in modo evidente ed univoco – unica modalità ritenuta possibile dall'impugnato provvedimento – la *ratio* delle disposizione penale artt. 1 e 2, commi 1° e 2°, Legge 20 giugno 1952 n.645 e succ. modifiche, nonché art. 4 Legge 20 giugno 1952 n.645 e succ. modifiche, e in relazione a XII° Disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana, a meno di non porsi platealmente in una situazione di conclamata e clamorosa illegalità, oltre che veicolare un messaggio programmatico anacronistico e inattuabile.

Si ritiene per contro che l'attuale quadro normativo debba essere interpretato nel senso della necessità di mantenere ferma l'applicazione della XII° Disposizione transitoria e finale della Costituzione, che ha ispirato le scelte successive del legislatore in tema di reati di apologia di fascismo, di istigazione e reiterazione delle manifestazioni tipiche e proprie del fascismo, pur nel rispetto del diritto alla libera manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e della libera possibilità di associarsi tutelata dall'art. 18 della Costituzione.

La legge Scelba ha vietato la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista e previsto i reati di apologia di fascismo, di istigazione e reiterazione delle pratiche tipiche e proprie del partito e del regime cessati, con l'intento di punire fenomeni di discriminazione, di denigrazione delle istituzioni democratiche e dei valori della resistenza, ideologie razziste e contrarie ai principi costituzionali.

L'interpretazione della norma penale suddetta va quindi necessariamente operata sia alla luce delle norme costituzionali richiamate che dell'art. 10 della Convenzione EDU il quale, analogamente all'art.21 della Costituzione, nel garantire all'individuo la libertà di manifestazione del pensiero e di stampa ne consente però la limitazione a tre specifiche condizioni: 1) la restrizione deve essere espressamente prevista per legge; 2) la conseguente interferenza col diritto di espressione deve perseguire i fini previsti dal medesimo articolo 10; 3) l'interferenza deve concretizzarsi in misure necessarie e proporzionali sia allo scopo perseguito, sia al fatto al quale s'intende reagire².

Le conclusioni in diritto cui invece è approdata la sentenza d'appello impugnata non appaiono conformi ad una lettura costituzionalmente orientata della norma penale della legge Scelba, in quanto non tengono conto che gli artt. 1 e segg. sanzionano un'associazione politica che abbia finalità di ricostituzione in qualsiasi forma del partito fascista e non richiedono certo che vi siano tutte le finalità del programma politico in violazione della legge suddetta, essendone sufficiente allo scopo anche una soltanto, considerato anche che le condotte sanzionabili sono state indicate dal legislatore in via alternativa³;

² Per questo ad esempio è stato ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità non necessario limitare la libertà di pensiero nel caso di un mero corteo – sentenza Cass. n.8101 del 2017 - che non si predispose lo scopo di far "risorgere" il regime fascista ma ha uno scopo meramente commemorativo, nel quale vengono ricordati tre camerati che in passato si sono resi protagonisti di alcune vicissitudini politiche.

³ Pag.21 sentenza appello: "Né vale opporre l'obiezione, formulata all'odierna udienza dal procuratore generale, che nessuna associazione intenzionata a riorganizzare il disciolto partito fascista avrebbe mai la maldestra idea di indicare espressamente nel proprio atto costitutivo gli obiettivi illiberali, persecutori e totalitari che ebbero a caratterizzare la legislazione e l'azione del fascismo. Questo argomento, infatti, spende tutta la sua forza persuasiva nel caso in cui gli imputati avessero dimostrato con altri

Al pari non è necessario che si denigrino "tutte" le istituzioni democratiche repubblicane, bastando un accordo politico associativo fondato sulla diffusione delle ideologie fasciste attraverso un partito.

Del resto, se così non fosse, insorgerebbe una pacifica contraddizione nella *ratio* della legge che sanziona ad esempio all'art.4 l'apologia del fascismo, ma - secondo l'impostazione della sentenza impugnata - non sanzionerebbe la costituzione di un partito che "democraticamente" aspiri ad affermare le finalità del fascismo dichiarando espressamente di volerle realizzare reclamando il riconoscimento politico delle finalità del fascismo e la sua primazia storica, politica e sociale in contrapposizione alla resistenza.

Appare necessario decidere se integri o meno il reato di cui all'art. 1 della legge Scelba la condotta di coloro che fondano un'organizzazione politica nazionale che abbia tra le proprie finalità espresse temi emblematici dell'ideologia fascista, compreso il simbolo, e che sul fascismo fondi il proprio collante associativo.

Va verificata pertanto la correttezza di quanto affermato nella sentenza di secondo grado, che sembrerebbe introdurre la possibilità di distinguere tra "associazione fascista penalmente rilevante" e "partito politico di ispirazione fascista che si muove in democrazia" (quale è stato ritenuto il MFL) solo perché tra i punti programmatici di un movimento politico, oltre ad alcuni che ripercorrono l'ideologia fascista, ve ne sono altri asettici o ambigui⁴, in modo che sia sufficiente a

comportamenti (non dunque con l'atto costitutivo e con l'allegato Statuto) di perseguire realmente l'abolizione del pluralismo etnico, culturale e religioso, nonché l'instaurazione di un sistema politico antidemocratico, di guisa da far risultare l'atto costitutivo e l'allegato Statuto meri paraventi finalizzati ad occultare gli effettivi propositi delittuosi avuti di mira dagli associati. Senonché, sottoposte ad attento scrutinio tutte le altre condotte ascrivibili agli imputati, non si rinvennero univoche indicazioni in tal senso, vuolsi perché la lettura s'imbatte piuttosto nelle ripetitive e ridondanti postulazioni elogiative della dottrina fascista, come tali volte semplicemente a mantenere vivo il ricordo di essa (all'evidente scopo di contrastare la *damnatio memoriae* notoriamente predicata dalla quasi totalità degli studi storici), vuolsi perché le affermazioni potenzialmente idonee a paventare concrete scelte contrarie ai valori e ai principi della democrazia repubblicana sono, anche qui, puntualmente contraddette da nette dichiarazioni di segno contrario."

⁴ Pag.22 sentenza d'appello : "Tuttavia, come ha già correttamente ritenuto il primo giudice, non sembra potersi affermare con certezza che mediante il richiamo al Manifesto di Verona (prevalentemente afferente all'indipendenza della Patria e alla sua concezione corporativa) gli imputati intendessero condividere e propugnare anche il pensiero razzista contenuto al punto 7, secondo il quale gli ebrei sarebbero da considerare tuttora "stranieri", tenuto conto che il contesto storico in cui quella dichiarazione risulta esplicitamente collocata (ovvero immediatamente prima dell'inciso "*Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica*") finisce per fornire alla stessa una forma espositiva che appare di ostacolo all'ipotesi che tale pensiero razzista s'intenda quale principio permanentemente proposto. Per questa ragione, neppure può costituire univoco riscontro di una ideologia espressamente antisemita il contenuto dell'intervista, richiamato dall'appellante, che Negrini Claudio ebbe a rilasciare nel corso della trasmissione radiofonica "*La Zanzara*", laddove l'imputato affermava genericamente di volersi ispirare ai 18 punti della Repubblica Sociale. A rafforzare il dubbio che gli imputati abbiano perseguito "*finalità antidemocratiche...svolgendo propaganda razzista*" vi è poi la circostanza che anche nello Statuto riportato sul sito *web* (al pari di quello allegato all'atto costitutivo sottoscritto avanti al notaio) compare l'aperta proclamazione al punto G) della salvaguardia delle libertà fondamentali, tra le quali quelle "*di stampa, di associazione, di espressione e di religione*", nonché "*il rifiuto di ogni forma di discriminazione razziale*...".

discriminare l'illecito penale⁵ la coesistenza di condotte integranti ipotesi della legge Scelba con altre di accettazione del metodo democratico e delle regole costituzionali di rappresentanza politica, valorizzando, per escluderne la violazione, il mancato richiamo alla violenza nello Statuto e la mancata commissione di atti o comportamenti violenti o razzisti o xenofobi da parte degli esponenti di MFL per affermare le proprie convinzioni politiche.

Si ritiene viceversa che non sia consentito "bilanciare" condotte integranti ipotesi alternative di cui all'art.1 della legge Scelba con la valutazione positiva della partecipazione ad elezioni amministrative comunali da parte di esponenti del MFL, ad asserita conferma del metodo democratico e del pluralismo partitico, con la constatazione che il MFL è composto da pochi soggetti, che la sua attività non ha avuto rilievo nazionale o capacità penetrativa in altre regioni italiane e che le schede di adesione abbiano raccolto pochi simpatizzanti, con ciò adombrando la necessità che una vera e propria riorganizzazione del disciolto partito fascista, per assumere rilevanza penale, debba avvenire su base nazionale.

E' indiscutibile che la repressione di condotte finalizzate alla ricostituzione di una associazione vietata dalla legge Scelba debba avvenire sulla base di un'interpretazione rigorosamente restrittiva della stessa, stante la sua natura di norma eccezionale, in ossequio all'insegnamento della Corte Costituzionale e della Cassazione.

Ma questo non significa poter ritenere che la realizzazione di alcune condotte integranti il precetto penale possa trovare bilanciamento nella mancata perpetrazione di altre ipotesi della medesima legge che, come precedentemente sottolineato, prevede condotte alternative.

Si ritiene pertanto che la sentenza d'appello, pur affermando correttamente che è necessario operare un'interpretazione restrittiva e costituzionalmente orientata delle fattispecie incriminatrici della legge Scelba, giunga però a conclusioni non condivisibili laddove - confermando la pronuncia di assoluzione di primo grado - nega l'illiceità della condotta degli imputati, i quali hanno scelto di costituirsi con atto notarile nella forma di una associazione politica con contenuti espliciti del disciolto partito fascista e di promuovere adesioni a tale associazione, oltrechè di partecipare alla vita politica tramite tale associazione.

Va quindi stabilito se sia giuridicamente corretto il ragionamento del giudice di secondo grado, che non inquadra nella violazione della legge Scelba l'aver nella costituzione notarile e nella vita del movimento politico propugnato ideologie fasciste, l'aver denigrato i valori della resistenza, l'aver

E tale espresso riconoscimento dei diritti fondamentali dell'individuo contraddice irrimediabilmente, nonché svuota di concreto significato, l'affermazione, contenuta nel citato libretto *"Il fascismo documenti e dottrina"*, secondo la quale *"la dottrina fascista non solo non riconosce all'individuo un appannaggio di diritti naturali e imprescrittibili... ma ritiene che un riconoscimento incondizionato di diritti costituisca un'ingiustizia concreta"*. Ancora una volta, insomma, si registrano ritrattazioni e incompatibilità evidenti tra diverse affermazioni: da una parte richiami a taluni principi (di carattere antisemita o confliggenti con l'art. 2 Cost), dall'altra proclamazione di altri principi (quello dell'uguaglianza e del pluralismo) a quelli del tutto antitetici."

⁵ Pag.23 sentenza d'appello: "Orbene, come possano coesistere queste affermazioni di ripudio del razzismo con l'originario punto 7 del Manifesto di Verona del 1943 davvero non si riesce a comprendere. Né il pubblico ministero appellante, il quale ha omesso del tutto di misurare le sue argomentazioni su tali contraddizioni, si è minimamente peritato di spiegarlo".

enfaticamente ed utilizzato argomenti, simboli, miti fascisti, l'aver mantenuto nel sito web dell'associazione MFL uno statuto che conteneva come proprio riferimento il Manifesto di Verona con la menzione al punto n.7 alla razza ebraica come razza nemica, con ciò realizzando, stante la possibilità concreta di visione da parte di tutti gli utenti web essendo un sito aperto, propaganda razzista, l'aver impostato il sito web e il profilo facebook aperto con visione dello statuto contenente il riferimento al Manifesto di Verona oltrechè di tutti gli altri simboli fascisti.

In proposito va ricordato che la recente giurisprudenza di legittimità, quando ha avuto occasione di giudicare fatti iscritti come ipoteticamente violativi della legge Scelba, ha scelto di escludere la rilevanza penale solo di condotte ritenute meramente evocative o commemorative – come in occasione di manifestazioni per il saluto romano, per la chiamata al presente, per inni, canti, parate – giustamente non considerate, per le caratteristiche delle manifestazioni, concretamente idonee a creare proseliti e quindi idonee a costituire pericolo di provocare adesioni da parte di altri soggetti a ideologie fasciste, con ciò integrando la offensività voluta dal legislatore.

Si ritiene viceversa che nel caso di specie questo livello sia stato certamente superato: nonostante il modesto successo dell'iniziativa, la costituzione notarile di una associazione politica, il conseguente superamento della soglia della mera evocazione di ideologie fasciste, il passaggio al concreto apparato di un gruppo che si organizza, si dà uno statuto, crea un sito web, crea schede di iscrizione, pubblicizza, crea libri, partecipa ad elezioni ed elegge un candidato, rappresentano una serie di condotte concretamente idonee a creare proseliti e ad operare nel tessuto democratico con ideologie fasciste che i Padri costituenti hanno ritenuto fossero inammissibili con l'assetto costituzionale democratico, e che la Corte Costituzionale ha mantenuto nell'impianto complessivo delle norme vigenti consentendo una lettura costituzionalmente orientata.

Non risulta quindi condivisibile il giudizio contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui il comportamento degli imputati sarebbe concretamente inoffensivo e irrilevante ai fini delle condotte contestate⁶: va evidenziato che l'associazione politica aveva un sito web e un profilo facebook in cui uno degli imputati (STRAVOLO, la cui posizione – come precedentemente ricordato – è stata stralciata per motivi di salute) attivava ed inseriva link e post di varia natura provocatoria, con impostazioni ideologiche della cultura fascista di estrema destra, cui rispondevano e si agganciavano utenti con altri post inneggianti al fascismo, nonché contenenti anche minacce gravi e pesanti ingiurie rivolte a vari personaggi pubblici aventi cariche istituzionali, altresì contenenti istigazioni all'odio razziale nei confronti di soggetti migranti extracomunitari.

I coimputati (tramite STRAVOLO, detentore delle credenziali per l'accesso e intestatario dell'utenza telefonica indicata nelle predette pagine) hanno di fatto concretamente consentito il

⁶ Pag.23 della sentenza d'appello : *"A fronte, dunque, del contenuto dei principi democratici proclamati nello Statuto dell'associazione e diffusi sul sito web, nonché delle affermazioni antirazziste riportate nel libretto divulgativo, non pertinente e comunque priva di pregio si appalesa l'obiezione del pubblico ministero appellante diretta a lamentare il fatto che sul sito web e sul profilo facebook fossero stati attivati e inseriti "link e posti di varia natura provocatoria, con impostazioni ideologiche della cultura fascista di estrema destra.. cui corrispondevano e si agganciavano utenti con altri post inneggianti al fascismo, nonché contenenti anche minacce gravi e pesanti ingiurie rivolte a personaggi pubblici. Una tale generica argomentazione finisce, infatti, per valorizzare aspetti diversi e comunque secondari della vicenda, che, non avendo ad oggetto il programma politico dell'associazione, non consentono di dimostrare l'avvenuta riorganizzazione del disciolto partito fascista.*

diffondersi di ideologie fasciste collegate alla loro associazione, veicolando anche comportamenti di odio razziale.

Appare necessario anche sottolineare le motivazioni delle pronunce del giudice amministrativo in atti, intervenute in seguito alla deliberazione del Comune di Sermide e Felonica in data 27/6/2017 di convalida degli eletti, con particolare riferimento all'imputata Fiamma NEGRINI, candidata nella lista n.2 "Fasci Italiani del Lavoro" alle elezioni amministrative dell'11 giugno 2017.

Si tratta:

1) della sentenza n. 105 del 25 gennaio 2018 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione prima, che ha disposto l'esclusione della lista «*Fasci Italiani del Lavoro*» dalle elezioni per il Sindaco e il Consiglio comunale di Sermide e Felonica (MN) e ha sostituito la candidata illegittimamente eletta, Fiamma Negrini, con il candidato avente diritto secondo le regole ordinarie

2) della sentenza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2018, pubblicata il 29/5/2018, che ha annullato in toto le operazioni per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Sermide e Felonica (MN), svoltesi l'11 giugno 2017, e la relativa proclamazione degli eletti, ritenendo che la lista «*Fasci italiani del Lavoro*», fin dal nome prescelto e dal simbolo usato, si richiama in modo esplicito all'ideologia fascista, con la conseguenza che «*non è concepibile che «un raggruppamento politico partecipi alla competizione elettorale sotto un contrassegno che si richiama esplicitamente al partito fascista bandito irrevocabilmente dalla Costituzione, con norma tanto più grave e severa, in quanto eccezionalmente derogatoria al principio supremo della pluralità, libertà e parità delle tendenze politiche*» (Cons. St., sez. I, 23 febbraio 1994, par. n. 173/94; v. pure nello stesso senso, più di recente, Cons. St., sez. V, 6 marzo 2013, n. 1355).».

Nelle sentenze si precisa anche che l'utilizzo della parola "Fasci" nel nome della lista, l'immagine del fascio repubblicano nel simbolo e il richiamo ad evidenti contenuti dell'ideologia fascista nello Statuto del movimento, a cominciare dalla c.d. democrazia corporativa per finire con il «*progetto di Rivoluzione Sociale e riforma dello Stato avviato dal fascismo*» di cui pure si legge nello Statuto, sono tutti elementi che impongono l'incondizionata, legittima, e incontestabile esclusione dalla competizione elettorale del movimento, che in modo evidente, inequivocabile, si è richiamato e ispirato a principi del disciolto partito fascista, incorrendo nel divieto di riorganizzare, sotto qualsiasi forma, tale partito, di cui alla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione e di cui all'art. 1 della l. n. 654 del 1952.

E ancora nelle sentenze dei giudici amministrativi di 1° e 2° grado si argomenta affermando la palese violazione della legge Scelba da parte dell'associazione politica in questione.

Si legge infatti nella sentenza del Consiglio di Stato sopra richiamata che : «*Né rileva in senso contrario che il movimento non si proponesse esplicitamente il sovvertimento dell'ordine democratico, la soppressione delle libertà costituzionali, l'utilizzo della violenza come metodo di lotta politica, il dileggio dei valori fondanti della Costituzione e della Resistenza, poiché, come pure questo Consiglio di Stato ha già chiarito, un movimento politico che si ispiri ai principi del disciolto partito fascista deve essere incondizionatamente bandito dalla competizione elettorale, secondo quanto impone la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, il cui precetto, sul piano letterale e teleologico, non può essere applicato solo alla repressione di condotte finalizzate alla ricostituzione di una associazione vietata, come l'appellante principale a torto sostiene, ma deve essere esteso ad ogni atto o fatto che possa favorire la riorganizzazione del partito fascista, per sua essenza stessa antidemocratico, e quindi anche al riferimento inequivoco ai*

suoi principi fondanti, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 645 del 1952 (v., sul punto, Cons. St., sez. V, 6 marzo 2013, n. 1355)".

Le suddette sentenze del giudice amministrativo hanno ribadito la ritenuta "doverosa" esclusione della lista dalla competizione elettorale e in particolare la citata sentenza del CdS del 17/5/2018 ritorna sulla doverosità dell'esclusione *"per il suo espresso e continuo riallacciarsi all'ideologia e al programma del disciolto partito fascista (dalla sua fondazione sino alla "svolta" repubblicana del 1943), considerando peraltro, e a ragione, del tutto ininfluyente che essa nel proprio programma perseguisse l'obiettivo di risolvere problemi di interesse locale per un maggior benessere della collettività amministrata. Questo obiettivo, che ogni partito o movimento politico dichiara di perseguire nella competizione elettorale, non può certo oscurare, o far trascurare, la cornice ideologica entro il quale si iscrive, nel caso di specie, come si è detto, ostentatamente fascista, in violazione del precetto costituzionale."*

Appare naturalmente pacifico che, come affermato a pag 24 della sentenza impugnata, *"è appena il caso di segnalare, infatti, che, per quanto in motivazione i giudici amministrativi abbiano ravvisato la violazione, da parte di quel movimento, del divieto di riorganizzare il disciolto partito fascista stabilito dalla XII disposizione finale della Costituzione, tale incidentale giudizio non è certo vincolante per il giudice penale. Sulla diversa tipologia di valutazione dei giudici amministrativi in ordine al contrassegno elettorale, rispetto a quella del giudice penale in relazione all'eventualità che il raggruppamento politico costituisca riorganizzazione del disciolto partito fascista, si veda il parere del Consiglio di Stato del 23 febbraio 1994, n. 173."*

Ma dev'essere considerato che nel caso di specie peraltro il giudice penale non era chiamato a pronunciarsi in ordine alla legittimità di un atto amministrativo costituente il presupposto di un reato: piuttosto, le motivazioni delle sentenze amministrative erano state valorizzate nell'atto di appello del P.M. per suffragare la validità delle argomentazioni in merito all'individuazione di elementi integranti la condotta vietata dalla legge Scelba.

- 2) Art.606 lett.c) cpp : inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in relazione agli artt. 125 co.3 e 546 co.1 lett.e) n.1) cpp.**

Si ritiene la sentenza viziata per inosservanza delle norme processuali laddove omette di motivare in ordine alla doglianza in punto di assoluzione del delitto di cui agli artt. 1 e 2, commi 1° e 2°, Legge 20 giugno 1952 n. 645 e successive modifiche, nonché art. 4 Legge 20 giugno 1952 n. 645 e successive modifiche, e in relazione a XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana, relativamente alla contestazione di aver compiuto manifestazioni esteriori di carattere fascista.

Si legge infatti a pag.18 della sentenza d'appello impugnata: *Invero, premesso che delle tre modalità di condotta mediante le quali è contestato agli imputati il reato di riorganizzazione del disciolto partito fascista, non risulta addebitata quella di aver compiuto "manifestazioni esteriori di carattere fascista",*

In realtà nel capo di imputazione, riportato per esteso anche in sentenza a pag. 5, è espressamente contestata agli imputati anche tale condotta: *"nonché compievano manifestazioni esteriori di*

carattere fascista sia in manifestazioni pubbliche sia con pubblicazioni cartacee e on line ove venivano pubblicizzati simboli, loghi e foto del periodo fascista unitamente al saluto romano;"

P.Q.M.

chiede che codesta eccellentissima Corte di Cassazione voglia annullare l'impugnata sentenza n.7/2020 Reg.Sent., emessa dalla Corte di Assise di Appello di Brescia in data 26 giugno 2020, adottando quindi ogni consequenziale provvedimento.

Brescia, 6 novembre 2020

Il Sostituto Procuratore Generale
dott. Francesco Rombaldoni

Procura Generale Della Repubblica
presso la Corte d'Appello di Brescia
- 6 NOV. 2020
IL CANCELLIERE

Francesco Squillaci

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Francesco Squillaci



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Brescia, il - 6 NOV. 2020

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Francesco Squillaci

Francesco Squillaci